



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI VENEZIA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie,

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella controversia iscritta al n° 1999 Reg. Gen. 2021 e promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 29.11.2021

da

- [REDACTED]

(avv. [REDACTED])

contro

- [REDACTED]

(avv. [REDACTED])



Oggetto: retribuzione

Conclusioni delle parti: come in atti.

FATTO E DIRITTO

██████████ ha proposto opposizione avverso il decreto n.493/2021, con cui il Tribunale di Venezia ha ingiunto il pagamento a favore di ██████████ della somma di €9.497,06, richiesta a saldo di emolumenti retributivi arretrati, oltre interessi e rivalutazione e spese di lite. Parte opponente ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale, per essere il rapporto lavorativo cessato nel febbraio 2015 senza che alcuna formale diffida sia stata notificata all'opponente, e comunque l'inesattezza dell'importo ingiunto, sia per il fatto che dal totale del dovuto al lordo sarebbero state detratte somme corrisposte al netto, sia perché non sarebbero stati considerati ulteriori acconti corrisposti *brevi manu* tra l'agosto 2014 e il marzo 2016.

L'opposizione è solo parzialmente fondata.

Pacifico che il rapporto lavorativo del sig. ██████████ con la società opponente sia cessato il 31.3.2015 e che il lavoratore non sia stato più regolarmente retribuito da Luglio 2014, per cui alla data di cessazione del rapporto il lavoratore risultava non aver percepito le retribuzioni correnti dal gennaio 2015 in poi, oltre ad istituti di fine rapporto, risulta dallo stesso ricorso per ingiunzione che dal 21.1.2016 al 15.8.2017 il sig. ██████████ abbia ricevuto 6 acconti, per un totale di €4.350,00, con la causale "anticipo TFR" o "rata TFR". E' poi l'opponente ad indicare nell'opposizione (v. doc. 2 opponente) una serie di versamenti effettuati tra il 2014 e il marzo 2016, di cui, gli ultimi due, risalgono ad aprile 2015 e a marzo 2016, rispettivamente per €400,00 ed €1.000.

Orbene, a fronte delle retribuzioni ancora dovute al lavoratore la società tra gennaio 2016 e agosto 2017 ha versato spontaneamente varie somme a titolo di "anticipo" e "rata TFR", riconoscendo in tal modo il credito del lavoratore ed interrompendo il decorso del termine quinquennale di prescrizione. Come ricordato da parte opposta, la S.C. ha chiarito: "Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il pagamento parziale del debito può costituire atto interruttivo della



prescrizione, dovendo attribuirsi tale effetto a qualsiasi atto che presupponga l'esistenza del debito e che sia incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore (Cass. n. 926 del 03/02/1996). Si è aggiunto che il pagamento parziale, ove accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, può valere come riconoscimento del diritto, e che il riconoscimento idoneo ad interrompere la prescrizione non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può quindi anche essere tacito e rinvenibile in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore (v. Cass. n. 7820 del 27/03/2017)" (così Cass. n.1082/2019). La stessa giurisprudenza è applicabile al caso di specie, perché a fronte di un credito certo del lavoratore per retribuzioni arretrate e TFR, i pagamenti parziali effettuati dalla ditta opponente, a titolo di acconto TFR o anche senza una specifica causale, costituiscono riconoscimento di debito da parte della datrice di lavoro, che ha manifestato *per facta concludentia* la volontà di adempiere all'obbligazione retributiva nascente dal rapporto di lavoro.

Quanto all'entità del credito, parte opposta, ancor prima della proposizione dell'opposizione, ha dato atto esplicitamente dei pagamenti ricevuti, riducendo spontaneamente il credito dell'importo complessivo corrisposto in contanti (doc. 1 parte opposta, e-mail Avv. [REDACTED]/Avv. [REDACTED] [REDACTED] 17.11.2021).

In merito alla quantificazione, si rileva che, come esattamente rilevato da parte opponente, gli acconti corrisposti, riconosciuti anche dalla parte opposta (€4.350 + €3.500), devono essere detratti dagli importi netti dovuti al lavoratore, non potendo mettersi a confronto poste non omogenee. L'importo dovuto al lavoratore è pertanto pari ad €3.061,58 e si tratta esattamente della somma offerta in via transattiva da parte opponente. Tale importo dovrà poi essere gravato degli oneri previdenziali e fiscali, posto che per costante insegnamento della S.C., nell'ipotesi di non tempestivo adempimento della prestazione retributiva, l'accertamento e la liquidazione del credito



spettante al lavoratore devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore (inter alia, Cass. 19790/2011; Cass. 3525/2013; Cass 18044/2015).

Sull'importo dovuto maturano gli accessori di legge.

Il di., a fronte della minor somma dovuta, deve essere revocato, laddove le spese di lite devono essere riparametrate al minor importo dovuto al lavoratore e comunque parzialmente compensate, stante la proposta transattiva formulata da parte opponente, coincidente in linea capitale con l'importo netto dovuto al lavoratore.

P.Q.M.

Il GL, *contrariis reiectis*, revoca il di. opposto e condanna parte opponente al pagamento del minore importo netto di €3.061,58, maggiorato delle ritenute fiscali e previdenziali, oltre accessori di legge.

Compensa per metà le spese di lite. Condanna parte opponente a rifondere a parte opposta l'altra metà delle spese di lite, liquidate in detta quota in € 2.125,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali. Dispone la distrazione delle spese a favore dei procuratori resistenti.

Venezia, 18.5.2022

Il GL

